APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 1 (Accordo sull'assistenza in caso di disoccupazione)

Accordo sull'assistenza in caso di disoccupazione annesso alla Convenzione italo-germanica sulle assicurazioni sociali del 20 giugno 1939.

Art. 1.

I cittadini di ciascuno dei due Stati sono parificati nell'altro Stato ai nazionali per quanto concerne i diritti e gli obblighi per l'assistenza in caso di disoccupazione. Tale norma si applica anche ai supplementi per i familiari del lavoratore disoccupato, ovunque essi risiedano.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 30 novembre 1939, n. 2036
Partizione	Accordo sull'assistenza in caso di disoccupazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/accordo-sull-assistenza-in-caso-di-disoccupazione-art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it